

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SVALUTAZIONE CREDITI

Il *plafond* del 5% va confrontato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti

Con la risoluzione n. 65/E/2017 l'Agenzia risponde al quesito posto da una società che chiedeva di esprimersi in merito a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13458/2015, secondo la quale l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti, da assoggettare al controllo (ai fini della deduzione) con il 5% del valore dei crediti iscritti a bilancio, è dato dal totale degli accantonamenti civilistici al fondo svalutazione crediti e non dall'ammontare fiscalmente dedotto.

Il documento di prassi precisa invece sul punto che, come evidenziato anche nelle istruzioni al modello Redditi SC:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65, 08/06/2017)

USURA

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, *leasing* e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,3375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,40%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,30%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,4875% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 7,0375%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/06/2017, G.U. n. 151 del 30/06/2017)

DIRITTO CCIAA

Approvata per 79 Camere di Commercio la maggiorazione del 20% del diritto annuale

È stato pubblicato il decreto recante l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento sancisce che è autorizzato un incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati alla attuazione di "politiche strategiche nazionali" in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Un totale di 79 Camere di Commercio ha deliberato la percentuale di aumento da applicare ai diritti annuali e l'elenco delle suddette CCIAA interessate è stato allegato al decreto del 22 maggio 2017. Il decreto stabilisce che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2017 possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2017, senza sanzioni e interessi.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto 22/05/2017, G.U. n. 149 del 29/06/2017)

STUDI DI SETTORE

Approvate le tipologie di anomalie per il triennio 2013/2014/2015

L'Agenzia delle entrate ha approvato le tipologie di anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, comunicati per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. Sono comunicati agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei contribuenti le comunicazioni di anomalia che vengono pubblicate all'interno del "Cassetto fiscale" ovvero sono trasmesse via Entratel all'intermediario che ha presentato la dichiarazione dei redditi qualora il contribuente abbia scelto questa modalità di invio in fase di presentazione del modello Unico. È stato pubblicato anche il *software* "Comunicazioni anomalie 2017" tramite il quale è possibile indicare i motivi che hanno generato l'anomalia o segnalare eventuali errori nella comunicazione ricevuta.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 106666, 06/06/2017)

INDIRIZZO PEC

Possibile la notifica via Pec anche per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di Pec

I soggetti non tenuti per obbligo all'adozione di un indirizzo di Posta elettronica certificata possono richiedere che la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della richiesta. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere la comunicazione dell'indirizzo Pec: l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente e l'indirizzo Pec ha validità a decorrere dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 120768, 28/06/2017)

AMPIE POSSIBILITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle regole che governano il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale. In particolare le precisazioni si sono rese necessarie in conseguenza dell'intervenuto obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione Iva annuale (entro lo scorso 28 febbraio 2017 per l'anno 2016 e dal prossimo anno entro il 30 aprile) e alla conseguente eliminazione della possibilità di inviare il modello Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Tale fatto aveva creato più di una perplessità in merito alla possibilità di poter ancora differire il pagamento del saldo Iva fino al termine di scadenza del pagamento delle imposte sul reddito (da quest'anno fissato al 30 giugno), tanto che il legislatore è intervenuto con il comma 20 dell'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 per modificare il D.P.R. 542/1999 al fine di consentire tale opzione ai contribuenti.

Di seguito si riepilogano in forma tabellare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate.

Casistica	Soluzione
Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	Pur avendo diversi termini di versamento delle imposte dirette, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva, disposto dall'articolo 6, D.P.R. 542/1999, versando l'imposta entro il 30 giugno
Applicazione della maggiorazione in caso di compensazione del saldo Iva con crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi	La specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6, D.P.R. 542/1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. La scelta di rinviare l'esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) - è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi
Rateizzazione del saldo Iva differito al 30 giugno	Le istruzioni alla compilazione del modello Iva/2017 (anno 2016) precisano che <i>"i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 241/1997."</i> Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine
Rateizzazione del saldo IVA differito al 30 giugno in presenza di compensazioni	L'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Con riferimento all'incremento dello 0,40%, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte

Differimento del versamento del saldo IVA annuale al 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica)	<p>Una lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999 consente di ammettere – come in passato - l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva. Pertanto il versamento del saldo Iva può essere differito:</p> <ul style="list-style-type: none">- al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo,- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
--	---

COMPENSAZIONI "VERTICALI" NON RILEVANTI ANCHE SE EVIDENZIATE NEL MODELLO

F24

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017, recentemente convertito nella L. 96/2017, in tema di contrasto alla indebita compensazione dei crediti fiscali (argomento già approfondito nella precedente circolare di maggio).

In particolare il citato documento di prassi si sofferma sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se utilizzati in compensazione "orizzontale", trovano applicazione le nuove regole (sostanzialmente riconducibili all'utilizzo obbligatorio degli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, ovvero Entratel e Fisconline) e su quelle situazioni nelle quali l'utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione "verticale" che in quanto escluse dalle nuove regole permettono il ricorso alla modalità di pagamento tramite *home banking* e similari.

Important e

Si ricorda, comunque, che a prescindere che la compensazione sia "orizzontale" o "verticale", se il modello F24 chiude "a zero" - anche prima delle novità del citato D.L. n.50/2017 - era obbligatorio il ricorso agli strumenti di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quindi Entratel o Fisconline

Per facilitare l'individuazione dei predetti crediti la risoluzione n. 68/E/2017 riporta 3 allegati nei quali sono evidenziati i relativi codici tributo che presentano le seguenti caratteristiche:

- **Allegato 1** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione, per tutti i contribuenti (sia titolari di partita iva che non) già era obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
- **Allegato 2** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione orizzontale, i titolari di partita Iva sono obbligati all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
- **Allegato 3** – crediti fiscali che se utilizzati in compensazione "interna" o "verticale" non richiedono l'obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate bensì consentono l'utilizzo anche della modalità *home banking* e similari.

È con particolare riferimento ai crediti evidenziati nell'Allegato 3 (di seguito riportato) che il documento di prassi fornisce le indicazioni più rilevanti: viene infatti precisato che qualora nel modello F24 vengano operate sia compensazioni "verticali" (escluse dalle nuove regole) che compensazioni "orizzontali" (soggette ai nuovi obblighi), la trasmissione dello stesso deve avvenire esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Allegato 3

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sostitutive	1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, L. 190/2014	1790, 1791, 1792
Imposte sostitutive	1795	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - articolo 27, D.L. 98/2011, conv., con modif., dalla L. 111/2011	1793, 1794, 1795
Imposte sostitutive	1800	Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - saldo - articolo 1 commi da 96 a 117, L. 244/2007 - risoluzione n. 127/E/2009	1798, 1799, 1800
Imposte sostitutive	1830	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale - articolo 14, D.L. 78/2009 - saldo	1829, 1830
Imposte sostitutive	1842	Cedolare secca locazioni - articolo 3, D.Lgs. 23/2011 - saldo	1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi e addizionali	2003	Ires saldo - articolo 72, D.P.R. 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003 - risoluzione n. 76/E/2004	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'Ires - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006
Imposte sui redditi e addizionali	2114	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpeg - saldo	2114, 2115, 2116
Imposte sui redditi e addizionali	3844	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/E/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi e addizionali	4001	Irpef saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi e addizionali	4005	Addizionale all'Irpef - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005
Imposte sostitutive	4041	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011, conv. con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4041, 4044, 4045
Imposte sui redditi e addizionali	4043	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4043, 4047, 4048
Imposte sui redditi e addizionali	4722	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127-bis, Tuir - soggetti Irpef - saldo	4722, 4723, 4724
IRAP	3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813
	3883	Irapp - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, L. 190/2014	
IVA	6036	Credito Iva 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004,
	6037	Credito Iva 2° trimestre	6005, 6006, 6007, 6008,
	6038	Credito Iva 3° trimestre	6009, 6010, 6011, 6012,
	6099	Credito Iva dichiarazione annuale	6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727

Si riportano i seguenti esempi.

Esempio 1 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione "verticale" con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 10.000 euro

Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 2 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione "verticale" con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Possibilità di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro anche tramite modalità *home banking*

Esempio 3 utilizzo del credito sia in compensazione "verticale" che "orizzontale" con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Credito Iva (codice tributo 6099) 5.000 euro

Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 4 utilizzo del credito sia in compensazione "verticale" che "orizzontale" con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 20.000 euro

Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro

Debito Iva periodico (codice tributo 6004) 5.000 euro

Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 5 utilizzo del credito sia in compensazione "verticale" che "orizzontale" con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) euro 10.000

Acconto Ires (codice tributo 2002) euro 20.000

Credito Iva (codice tributo 6099) euro 5.000

Obbligatorio di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (Entratel/Fisconline)

In conclusione del documento di prassi viene infine precisato che:

- i codici tributo di cui agli allegati 2 e 3 potranno essere oggetto di revisione previa consultazione delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali;
- tra i codici tributo indicati nei citati allegati non sono ricompresi:
 - i crediti rimborsati dal sostituto a seguito di liquidazione del modello 730 e
 - il cosiddetto "Bonus Renzi",il cui utilizzo pertanto non richiede l'obbligatorio ricorso ai servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (sempre che il modello F24 in cui vengono utilizzati non preveda compensazioni "orizzontali" realizzate con altre tipologie di credito fiscale interessate dalle nuove regole).

RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2016

Anche per il periodo d'imposta 2016 in sede di redazione del modello Redditi 2017 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto.

Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- 59,65 euro ovvero
- 95,80 euro per le trasferte all'estero.

In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri G o F; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997.

Recupero del contributo al SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2017.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese né concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi per il 2016 (Redditi 2017). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Redditi.

LA MANOVRA CORRETTIVA È LEGGE

È in vigore dallo scorso 23 giugno la L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, che apporta rilevanti modifiche a diverse disposizioni contenute nel decreto originario.

I temi toccati dalla c.d. "manovra correttiva", per citarne alcuni, spaziano un po' in tutti i settori, dall'Iva, alla compensazione dei crediti fiscali, al rientro dei capitali dall'estero (c.d. *voluntary bis*), alla disciplina delle locazioni brevi, fino ad arrivare ai ritocchi dell'agevolazione Ace e alla disciplina dei nuovi indici sintetici di affidabilità.

Nella tabella che segue daremo quindi conto in forma sintetica delle principali disposizioni di interesse fiscale contenute nel citato provvedimento.

Articolo	Comma	Note di commento
1		<p style="text-align: center;">Split Payment</p> <p>L'articolo in esame modifica la vigente disciplina recata dall'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 in materia di <i>split payment</i> (scissione dei pagamenti).</p> <p>Ambito applicativo In particolare, si estende l'ambito applicativo di tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei confronti delle P.A. inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat;• a favore di soggetti non rientranti nel suddetto conto consolidato che però, come indica la relazione illustrativa, sono considerati ad "alta affidabilità fiscale". <p>In particolare l'estensione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le società controllate direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;• le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;• le società a loro volta controllate direttamente o indirettamente, dalle suddette società (cioè quelle controllate dalla Presidenza del CdA e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>La norma evidenzia che le disposizioni non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.</p> <p>Richiesta al destinatario della fattura Su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in commento. Saranno quindi soggetti all'applicazione dello <i>split payment</i> i cedenti e i prestatori in possesso di tale documentazione.</p>
		<p>Efficacia nel tempo delle norme Le norme sullo <i>split payment</i> si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea; nello specifico con Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017 è stata fissata la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo in parola al 30 giugno 2020.</p>

		<p>Split e ritenuta d'acconto convivono</p> <p>Viene poi abrogata l'esclusione dall'applicazione dello <i>split payment</i> ai compensi per prestazioni di servizi sottoposti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto; pertanto anche detti emolumenti (che possono riassumersi come compensi a favore dei lavoratori autonomi) saranno assoggettati alle modalità della scissione dei pagamenti qualora le operazioni vengano effettuate nei confronti della P.A. così come ora individuata per effetto delle citate disposizioni estensive.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva emanarsi entro il 23 maggio 2017, si individuano i soggetti a cui si estende lo <i>split payment</i> e si definiscono le disposizioni di attuazione della presente disciplina.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.</p>
1	4-quinquies	<p>Iva: estensione solidarietà al settore dei combustibili per autotrazione</p> <p>Con Decreto del Mef (da emanarsi entro 3 mesi dalla data del 24 giugno 2017) sarà esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'Iva anche al settore dei combustibili per autotrazione.</p>
2		<p>Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva</p> <p>Si modificano le regole di detrazione dell'Iva indicate dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972; in particolare, fermo il fatto che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, si modifica il termine ultimo entro il quale il medesimo può essere esercitato (entro il termine per la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto). Quindi, l'Iva su una fattura di acquisto del 2017 potrà essere detratta solo nella dichiarazione Iva del periodo 2017. Conseguentemente viene anche modificato l'articolo 25, comma 1, dello stesso D.P.R. 633/1972 in tema di registrazione delle fatture d'acquisto, prevedendo come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento. I nuovi termini di decadenza si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.</p>
3	comma 1, lettera a) comma 2, lettera a)	<p>Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>Abbassata la soglia per l'apposizione del visto</p> <p>In relazione alla compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e Irap, si riduce a 5.000 euro (da 15.000 euro) la soglia di valore annuo della compensazione superata la quale è necessario ottenere la preventiva apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, ovvero la sottoscrizione delle stesse da parte dei revisori per i contribuenti soggetti alla revisione dei conti.</p> <p>Analoga riduzione (da 15.000 euro a 5.000 euro) è operata in materia di compensazione dei crediti Iva per i quali continua a operare l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione o dell'istanza dai cui i crediti risultano. In materia di Iva, poi, è stato precisato che il visto di conformità va apposto anche sulle istanze di compensazione dei crediti trimestrali, al superamento della soglia di 5.000 euro.</p> <p>Per le <i>start up</i> innovative permane la soglia di 50.000 euro.</p>
	comma 3	<p>Modello F24 per le compensazioni</p> <p>Per i soggetti titolari di partita Iva, si estende l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione e indipendentemente dal superamento di una soglia di valore.</p> <p>A tal fine, si espunge il vigente limite di 5.000 euro, rendendo in tal modo sempre obbligatorio l'uso dei predetti servizi in tutti i casi di compensazione di crediti Iva.</p> <p>Nello stesso tempo, sempre per i soggetti Iva, il predetto obbligo è esteso ai crediti relativi</p>

		alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
	comma 1, lettera b) comma 2, lettera a) comma 4	<p style="text-align: center;">Sanzioni in caso di errori nelle compensazioni</p> <p>Per i casi in cui la compensazione sia effettuata in violazione della disciplina in materia di visto di conformità o di controllo del revisore dei conti, si potenzia l'azione di recupero, da parte dell'Amministrazione finanziaria delle somme relative a compensazioni indebite, con i pertinenti interessi e sanzioni.</p> <p>Si introduce quindi nell'ambito della disciplina della riscossione coattiva per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, il divieto di utilizzo in compensazione (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) dei crediti di imposta per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero.</p> <p>Per i casi di iscrizione a ruolo delle somme dovute non sarà più consentita la compensazione con posizioni di credito per imposte erariali prevista dall'articolo 31, D.L. 78/2010.</p>
	comma 4-bis, lettera a)	<p style="text-align: center;">Anticipato il momento di utilizzo del credito in compensazione</p> <p>La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (non più quindi dal giorno 16 del mese successivo).</p>
	comma 4-bis, lettera b)	<p style="text-align: center;">Scarto di modelli con compensazioni eccedenti il tetto massimo</p> <p>Si prevede che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo massimo compensabile il modello F24 debba essere scartato. Si fa quindi rinvio a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per disciplinare sia la progressiva attuazione della predetta disposizione sia per indicare le modalità con le quali lo scarto dovrà essere comunicato ai contribuenti.</p>
7		<p style="text-align: center;">Modifiche all'Ace</p> <p>Riduzione aliquote rendimento nozionale</p> <p>La disposizione si limita a modificare le aliquote da applicare al regime Ace.</p> <p>Infatti si prevede che dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5% in luogo del 2,7% attualmente previsto.</p> <p>Viene modificata anche l'aliquota per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal vigente 2,3% all'1,6%.</p> <p>Le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, quindi dal 2017.</p> <p>Calcolo acconti Ires per il 2017</p> <p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires) il calcolo dell'acconto 2017 è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni in argomento.</p>
67		<p style="text-align: center;">Entrata in vigore</p> <p>La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; quindi, dal 24 giugno 2017 sono in vigore le modifiche apportate nell'iter parlamentare.</p> <p>Restano invece in vigore del 24 aprile 2017 le disposizioni originariamente contenute nel decreto legge e non oggetto di modifiche in sede di conversione.</p>

FAC SIMILE RICHIESTA INCLUSIONE SOGGETTI PASSIVI SPLIT PAYMENT

Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l'articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio l'ambito applicativo dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

In particolare la "manovra correttiva" ha esteso il meccanismo dello *split payment* ai professionisti (soggetti inizialmente esclusi per effetto dell'applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) e ha ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat (ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Lo scorso 27 giugno il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato meccanismo dello *split payment*, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo *split payment* a partire dalle operazioni fatturate da tale data.



Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse fino al 30.6.2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

L'immediata conseguenza pratica per il professionista e per l'azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall'applicazione della ritenuta alla fonte l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d'acconto sia quella dell'iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in *split payment* acquisterà quindi la seguente forma (per completezza si fa l'esempio del professionista).

GIANLUIGI PRUGNA

Dottore commercialista -Revisore legale

Spett.le Spa

Verona, Via

P Iva

Verona, 1 luglio 2017

Fattura n./2017

Competenze per la redazione

Compenso lordo	971,90
----------------	--------

Contributo integrativo 4%	38,88
---------------------------	-------

Iva	222,35
-----	--------

TOTALE FATTURA	<u>1.233,13</u>
----------------	-----------------

Ritenuta d'acconto	- 194,38
--------------------	----------

Iva a Vs. carico ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	- 222,37
--	----------

Netto a pagare	816,40
----------------	--------

Operazione con "scissione dei pagamenti" ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, così come previsto dal comma 1-*quater* dell'articolo 1, D.L. 50/2017, richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello *split payment*, si propone di seguito un *fac simile* di richiesta da inviare ai propri clienti.

Spettabile,

In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*quater*, D.L. 50/2017 convertito in legge il 14/06/2017 che prevede l'estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (*split payment*), siamo con la presente a chiederVi di volerVi comunicare formalmente l'eventuale inclusione della Vostra spett.le società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l'applicazione dello *split payment*.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il a mezzo pec all'indirizzo

Cordiali saluti

Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento dell'imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, possono facoltativamente versare l'Iva direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

Inoltre per i nuovi "uffici della P.A." per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo *split payment* è prevista una deroga ai fini dell'adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l'imposta ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le "società" coinvolte per la prima volta dal meccanismo dello *split* potranno annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell'imposta entro il 18 dicembre 2017.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			RATE						
			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione		30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione		31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione		30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione		31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio								
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

17 luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento Iva annuale – V rata</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p>
---------------------	--

25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
---------------------	---

31 luglio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2017.</p> <p>Accise Autotrasportatori</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle dogane dell'istanza di rimborso/compensazione dell'accisa sul gasolio dei trasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t.</p> <p>Modello 770/2017</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico del modello 770/2017.</p> <p>CU 2017</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio da parte del sostituto di imposta della CU 2017 relativa ai redditi 2016 da non includere nel modello 730/2017.</p>
---------------------	---

Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma

dott. Giuseppe Barletta